



DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE n. 47 del 28 maggio 2018

OGGETTO “ARIES Società Consortile a Responsabilità Limitata” strumentale in house: determinazioni.

PRESENTI ASSENTI

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| PAOLETTI Antonio | Presidente settore commercio | X | |
| MADRIZ Gianluca | Vice Presidente vicario settore commercio | X | |
| BRAVAR Diego | settore industria | | X |
| CIARROCCHI Massimiliano | settore servizi alle imprese | X | |
| FERUGLIO Carlo Antonio | settore agricoltura | | X |
| ROMANELLI Manlio | settore servizi alle imprese | X | |
| ROMANELLI Maura | settore artigianato | X | |

| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| GIORDA Marcello | Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | X | |
| BASSAN Joram | componente Collegio dei Revisori dei Conti | X | |
| BATTIG Giulia | componente Collegio dei Revisori dei Conti | X | |

Il Presidente si richiama ai contenuti della delibera n. 106 dd. 31.07.2017, con cui sono state definite le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di un processo di razionalizzazione degli organismi camerali che attualmente fungono da supporto operativo della Camera di Commercio Venezia Giulia nella gestione di attività promozionali, ovvero l'Azienda speciale Aries e la società House C.C.I.A.A. Scarl, prevedendo la costituzione di una nuova società a totale partecipazione pubblica, con la formula organizzativa dell'*in house providing*.

Ricorda l'orientamento assunto in ordine alla forma giuridica della costituenda società *in house*, volto a privilegiare una configurazione di natura consortile ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e ss. del codice civile, la quale, mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, si ritiene possa consentire un più ampio sviluppo di attività ed operatività sociale.

Per quanto riguarda l'oggetto sociale, è' previsto che la costituenda società opererà in via prevalente nell'organizzazione e gestione, nell'interesse dei propri soci e con criteri di economicità gestionale, dell'attività istituzionalmente demandata agli enti camerali, di cui alla L. 580/1993 così come modificata dal D.lgs. n. 219/2016, fornendo servizi con particolare riferimento alle attività attualmente svolte dall'azienda speciale Aries, oltre che i necessari servizi di supporto e tutti quelli richiesti per lo svolgimento delle nuove attività previste dalla legge di riforma citata.

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 47 del 28 maggio 2018

L'attività prevalente della società è svolta nei confronti dei soci. Per la prima volta l'ordinamento comunitario prima, quello nazionale dopo, hanno inserito un valore di questa attività prevalente; viene infatti individuata la soglia al di sotto della quale l'attività svolta per i soci non è prevalente, che è tale se supera l'80% del fatturato: scendendo il fatturato al di sotto di tale cifra, la società deve assumere i comportamenti e le scelte indicate dalla legge. La produzione ulteriore, rispetto a quella prevalente, è inoltre consentita solo se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

La restante attività, da contenersi al di sotto del 20% del fatturato, può essere svolta nei confronti di soggetti privati, secondo le regole di mercato, ovvero nei confronti di altri soggetti pubblici.

Sottolinea, in particolare, che la costituenda società in house ha l'obiettivo di consorzio altri enti, tra cui il Comune di Trieste che ne ha già deliberato favorevolmente in tale senso, il Comune di Gorizia e altri comuni minori che necessitano di un soggetto a cui affidare importanti compiti di promozione del territorio, riscontrando negli ultimi anni una mancanza di coordinamento tra enti, consorzi e associazioni nei servizi alle imprese e nello sviluppo e nella promozione del turismo e del patrimonio culturale (competenze attribuite alle Camere di Commercio dal decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, art.2 comma d bis).

A tale riguardo fa peraltro presente che, in fase di avvio, stante la complessità e le tempistiche necessarie al perfezionamento dell'iter deliberativo di adesione da parte del Comune di Trieste e delle altre Amministrazioni locali, la nuova House vedrà la presenza, nella compagine sociale, unicamente della società di sistema camerale Si.Camera, con una quota pari all'1% del capitale sociale, come da deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 24.05.2018.

La società di sistema Si.Camera persegue la finalità dell'erogazione di servizi coerenti con le funzioni ed i compiti che la Legge 580/93 e s.m.i. assegna alle Camere di Commercio, garantendo il presidio tecnico sulle tematiche strategiche ed operative di interesse del Sistema Camerale e del mercato.

Sotto il profilo finanziario è stato ipotizzato di procedere - in fase di conferimento - al versamento in conto capitale di euro 150.000,00 - che garantiscano una sufficiente patrimonializzazione alla costituenda società *in house* - e di fissare pertanto in euro 150.000,00 il capitale sociale della società conferitaria, con suddivisione in 100 quote del valore di € 1.500,00 l'una.

In seguito al perfezionamento di tale operazione, deriverà la chiusura dell'Azienda speciale Aries, ai sensi dell'art. 20 del relativo Statuto, che verrà conferita nella nuova società.

Il relatore si richiama in generale, per ciò che attiene in particolare alle ragioni sottese alla creazione di un nuovo organo strumentale dell'Ente camerale e alle motivazioni che giustificano tale scelta, anche sul piano della sostenibilità

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 47 del 28 maggio 2018

economica e finanziaria dell'operazione complessiva, alla dettagliata e puntuale relazione del Segretario Generale allegata alla delibera giuntale n. 106 citata.

Rende noto, infine, che su tale operazione e sulla sua sostenibilità è stato acquisito il parere favorevole dal competente Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dall'art. 2 comma 4, della Legge n. 580/1993 s.m.i., come da nota prot. 59959 dd. 7.2.2018, conservata in atti; sono state del pari ottemperate le disposizioni di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs 175/2016, in ordine all'invio del provvedimento di cui trattasi alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle disposizioni in tema di Trasparenza dettate dall'art. 22, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 33/2013, in ordine alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente camerale.

Premesso quanto sopra esposto il Presidente illustra le bozze di atto costitutivo e di statuto allegati al presente provvedimento e del quale formano parte integrante, fornendo i chiarimenti del caso e sottolineando i seguenti aspetti di particolare interesse.

La *governance* si sviluppa, principalmente, nel rapporto tra l'Assemblea e l'Organo di amministrazione. A questo si aggiungono gli organi di controllo (Collegio sindacale) e, necessariamente, l'attivazione di strumenti e modalità attraverso i quali i soci esercitano il controllo analogo.

Con particolare riferimento alla composizione dell'Organo amministrativo, si fa presente che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 11 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i., è stato previsto che il consiglio di amministrazione della società in house Aries sia composto da cinque membri, tenuto conto delle previste future partecipazioni alla compagine societaria di varie Amministrazioni locali e vista la molteplicità di interventi e progetti che potranno essere affidati alla gestione della stessa.

Per garantire la continuità di attuazione delle linee strategiche e programmatiche già in capo all'azienda speciale Aries, riverberate nell'oggetto sociale della nuova società, si è reputato opportuno e necessario proporre, quali componenti il Consiglio di Amministrazione della costituenda Aries Scarl, i medesimi soggetti che hanno già ricoperto tale ruolo nell'Azienda speciale, ovvero: comm. Antonio Paoletti, ing. Diego Bravar, dott.ssa Michela Cecotti, sig. Giuliano Grendene e sig. Erik Renzi, prevedendo l'attribuzione al Presidente dell'Ente camerale del ruolo di presidente della nuova Società in house.

Analoghe ragioni di continuità hanno determinato la proposta di confermare anche i nominativi dei componenti il Collegio Sindacale della citata azienda speciale nel nuovo Organo di controllo della costituenda società, ovvero: dott. Alessandro Mitri, dott.ssa Maria Cristina Lugnani e dott. Stefano Podda, con attribuzione alla dott.ssa Maria Cristina Lugnani del ruolo di presidente del Collegio. E' del pari prevista la designazione di due membri supplenti nelle persone dei professionisti dott. Alessandro Ceretti e dott.ssa Simona Scalise.

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 47 del 28 maggio 2018

Per quanto riguarda il requisito del controllo analogo, che è elemento essenziale del riconoscimento della natura di *in house* della società, in linea con le scelte operate a livello di sistema camerale, è stata prevista l'istituzione e l'inserimento nello statuto di un apposito Comitato per il controllo analogo, la cui nomina è demandata all'Assemblea dei Soci.

La finalità del Comitato è, principalmente, quella di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei soci stessi. Il Comitato deve anche vigilare su tutte le decisioni "significative" della società affinché questa non persegua, anche indirettamente, obiettivi diversi o contrastanti con quelle dei soci. Il Comitato, composto da un numero massimo di 3 componenti, verranno nominati dall'Assemblea dei Soci.

Giova rammentare infine l'obbligo che l'art. 192, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. impone alle Stazioni appaltanti di effettuare, preventivamente all'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

Si ritiene che, anche sulla base di un apposito parere legale richiesto su tale importante aspetto, che tale figura di *advisor* non possa essere in nessun caso legata alla neocostituita società *in house*, dovendo il giudizio di congruità essere assunto dalla stazione appaltante. Da ciò l'inopportunità di prevedere tale figura nell'ambito degli atti societari.

Al fine di preordinare e velocizzare l'iter per la presentazione delle offerte dei servizi da parte della costituenda Aries Scarl, si ritiene opportuno prevedere sin d'ora che la Giunta dia mandato al Segretario Generale di chiedere alla predetta Società, non appena legalmente costituita, la presentazione delle offerte economiche che identificano i progetti/commesse relativi ai servizi individuati nello statuto e che si reputano di utilità ed interesse per l'Ente.

La Giunta camerale,

udita la relazione del Presidente e condividendone i contenuti;

per le considerazioni in premessa che si danno qui integralmente richiamate ed approvate;

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio;

visto il D.Lgs. 165/01;

visto l'art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il quale si dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 47 del 28 maggio 2018

delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;

viste le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto correttivo 16 giugno 2017, n. 100;

visto il decreto del MISE dd. 7.2.2018 di autorizzazione alla costituzione della società Aries in forma consortile a responsabilità limitata, secondo il modello dell'in house providing;

esaminato il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto della citata società e ritenuto che tali atti siano rispondenti alle finalità sottese alla costituzione della predetta società nonché adeguati sotto il profilo civilistico;

ai sensi del vigente Statuto camerale;

d e l i b e r a

1. di dare atto che l'operazione volta alla creazione di un nuovo organismo societario, con le caratteristiche e con la formula organizzativa dell'*in house providing*, cui venga conferito il valore dell'Azienda speciale Aries, si configura la soluzione che, oltre a risultare perfettamente compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., risulta operativamente più idonea in termini di economicità ed efficienza ad operare su un nuovo scenario territoriale ed economico, così come delineatosi a seguito della fusione, al fine di qualificare l'attività della Camera di Commercio su ambiti promozionali e innovativi previsti dalla recente riforma degli enti camerali;
2. di costituire la società consortile a responsabilità limitata strumentale *in house* denominata "ARIES Società Consortile a Responsabilità Limitata", approvandone le bozze di atto costitutivo e di statuto, allegati al presente atto di cui formano parte integrante;
3. di autorizzare la sottoscrizione dell'atto costitutivo anche in presenza di lievi modifiche purché di carattere non sostanziale;
4. di dare atto che la costituzione formale della nuova società determinerà la contestuale chiusura dell'Azienda speciale Aries, ai sensi dell'art. 20 del relativo Statuto, che verrà conferita nella nuova società;
5. di approvare le seguenti nomine in senso al costituendo Consiglio di Amministrazione della Società:
 - comm. Antonio Paoletti, con attribuzione del ruolo di Presidente;
 - ing. Diego Bravar, componente;
 - dott.ssa Michela Cecotti, componente;
 - sig. Giuliano Grendene, componente;
 - sig. Erik Renzi, componente;

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 47 del 28 maggio 2018

6. di approvare le seguenti nomine in seno al costituendo Collegio Sindacale:
 - dott.ssa Maria Cristina Lugnani, con attribuzione del ruolo di Presidente;
 - dott. Alessandro Mitri, componente effettivo;
 - dott. Stefano Podda, componente effettivo;
 - dott. Alessandro Ceretti, componente supplente;
 - dott.ssa Simona Scalise, componente supplente;
7. di prendere atto che la nomina dei componenti del Comitato per il controllo analogo è demandata all'Assemblea dei Soci;
8. di prendere atto che il conferimento dell'Azienda speciale Aries nella nuova società in house determinerà sotto il profilo del personale, l'automatico trasferimento di tutto il personale dipendente nel nuovo soggetto giuridico, con mantenimento del medesimo inquadramento contrattuale e conferma delle attuali entità stipendiali;
9. di demandare agli uffici gli adempimenti necessari, ivi incluso il versamento del capitale sociale nei termini che verranno successivamente stabiliti con il notaio rogante;
10. di dare mandato al Segretario Generale di richiedere alla neocostituita Società in *house* la presentazione delle offerte economiche che identificano i progetti/commesse relativi ai servizi individuati nello statuto e che si reputano di utilità ed interesse per l'Ente.

IL PRESIDENTE
comm. Antonio PAOLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

All./

CV 140518 rev. CV 290518

N.RO DI REP. _____

N.RO DI RACC. _____

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di giugno

4 giugno 2018

in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Galleria Prot-ti.

Davanti a me avv. TOMASO GIORDANO, notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città, sono presenti i Signori

- **comm. PAOLETTI ANTONIO**, nato a Trieste il giorno 29 (ventinove) luglio 1949 (millenovecentoquarantanove), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, codice fiscale numero codice fiscale numero PLT NTN 49L29 L4240;

il quale mi dichiara di intervenire in qualità di Presidente e legale rappresentante della

"CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA" con sede in Trieste, Piazza della Borsa numero 14, codice fiscale e Partita IVA numero: 01275660320, tale nominato con _____ ed in esecuzione:

- della delibera di Giunta Camerale n. 106 di data 31 luglio 2017 cui è allegata la relazione del Segretario Generale per gli oneri di motivazione analitica di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 175/2016;

- della delibera di Giunta Camerale n. 47 di data 28 maggio 2018;

delibere che in copia conforme di data _____ si allegano rispettivamente **sub A)** e **B)** al presente atto;

e sulla base dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico di data 9 febbraio 2018 che in copia semplice si allega **sub C)** al presente atto;

e

- **PETTINATO ALESSANDRO**, nato a Novi Ligure il 16 (sedici) marzo 1964 (millenovecentosessantaquattro), domiciliato in Roma, Piazza Sallustio numero 21, codice fiscale PTT LSN 64C16 F965B

il quale mi dichiara di intervenire in qualità di procuratore speciale della

"SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in forma abbreviata **"SI.CAMERA S.C.R.L."**, con sede in Roma, Piazza Sallustio numero 21, capitale sociale di Euro 4.009.935,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Roma, numero d'iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A. 12620491006, numero R.E.A. RM-1388573,

in forza di procura speciale di data 24 maggio 2018, Rep. n.ro 83765 del notaio dott. Giancarlo Castorina che si

allega sub **D)** al presente atto.

* * *

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e suddette vesti rappresentative io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente atto, per la cui migliore intelligenza si premette:

che la "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA" nell'ambito del processo di razionalizzazione e rafforzamento delle proprie strutture deputate alla promozione e sviluppo del territorio, intende costituire insieme a "SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" una società consortile a responsabilità limitata che assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Viene costituita in conformità all'articolo 4 del D.lgs. 175 di data 19 agosto 2016 ed ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 e segg. del C.C., tra la "**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA**" e la "**SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**" in forma abbreviata "**SI.CAMERA S.C.R.L.**" una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di

"ARIES SOCIETA' CONSORTILE A R.L."

con sede nel Comune di Trieste.

I costituenti ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile indicano l'indirizzo della sede legale della Società presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia in Piazza della Borsa numero 14 - Trieste.

Articolo 2 - La Società durerà dalla sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 3 - La Società consortile non ha scopo di lucro ed ha l'oggetto e l'organizzazione disciplinati nello Statuto in appresso riportato.

Articolo 4 - La Società consortile è amministrata secondo quanto previsto dallo Statuto in appresso riportato.

Inizialmente l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) componenti che dura in carica per tre esercizi e così sino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione

del bilancio di chiusura dell'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

Vengono chiamati a comporre il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- **comm. PAOLETTI ANTONIO**, nato a Trieste il giorno 29 (ventinove) luglio 1949 (millenovecentoquarantanove), residente a Trieste, Via _____ numero _____, codice fiscale numero _____ codice fiscale numero PLT NTN 49L29 L4240;

- **ing. BRAVAR DIEGO**, nato a Pola il giorno 9 (nove) settembre 1948 (millenovecentoquarantotto), residente a Trieste, Via Strabone numero 11, codice fiscale numero BRV DGI 48P09 G778N;

- **dott.ssa CECOTTI MICHELA**, nata a Udine il 2 (due) gennaio 1974 (millenovecentosettantaquattro), residente a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), Via Colombo numero 10, codice fiscale CCT MHL 74A42 L483X;

- **GRENDENE GIULIANO**, nato a Gorizia il 9 (nove) gennaio 1962 (millenovecentosessantadue), residente a Gorizia, Via Campagnuzza numero 27/A, codice fiscale numero GRN GLN 62A09 E098R;

- **RENZI ERIK**, nato a Trieste il 31 (trentuno) agosto 1964 (millenovecentosettantaquattro), residente a Trieste, Via Sara Davis numero 168, codice fiscale numero RNZ RKE 64M31 L424I.

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il **comm. ANTONIO PAOLETTI**.

I neominati Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara di accettare la carica, confermando l'inesistenza a suo carico di cause ostative ai sensi di legge.

Il compenso del neominato organo di amministrazione è fissato in complessivi 43.000,00 (quarantatremila virgola zero zero) Euro annui lordi, di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per ciascun Consigliere, oltre ad un gettone di presenza di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) ed è sottoscritto per intero dai costituenti come segue:

- **"CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA"** per una quota di nominali Euro 148.500,00 (centoquarantottomilacinquecento virgola zero zero) pari al 99% (novantanove per cento) del capitale sociale;

- **"SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"** per una quota di nominali Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale.

I componenti dichiarano - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2464 c.c. - che l'intero capitale sociale di Euro 150.000,00 è stato versato a mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione comm. ANTONIO PAOLETTI - che ne dà atto - mediante i seguenti assegni circolari:

- da parte del socio "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA" assegno circolare n.ro..... di data.....emesso dalla Banca per Euro..... intestato a "ARIES SOCIETA' CONSORTILE A R.L." munito di clausola di non trasferibilità

- da parte del socio "SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" assegno circolare n.ro.PE 4078933963-00 di data 28 maggio 2018 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Roma Sallustiano per Euro.1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) intestato a "ARIES SOC. CONOSRTILE ARL", munito di clausola di non trasferibilità.

Articolo 6 - La "**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA**", come rappresentata:

- nell'ambito del processo di razionalizzazione delle strutture che attualmente operano a supporto dell'Ente Camerale per la promozione e lo sviluppo del tessuto economico del territorio, tra le quali rientra l'azienda speciale denominata "ARIES - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA GIULIA", con sede in Trieste quale infra meglio indicata;

- in esecuzione delle delibere della Giunta Camerale quali già allegate al presente atto;

- al fine di garantire la continuità dei servizi e dell'attività svolta dalla predetta azienda speciale, attività che d'ora in avanti verrà svolta dalla qui costituita società consortile;

conferisce in proprietà

alla qui costituita Società, prendendone atto l'altra costituente, la propria azienda speciale denominata "**ARIES - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA GIULIA**", con sede in Trieste, Piazza della Borsa numero 14, iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia numero d'iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A. 00818620320, numero R.E.A. TS-110794, esercente principalmente l'attività di informazione e formazione volte a supportare la creazione e lo sviluppo d'impresa; il sostegno alla competitività e allo sviluppo delle imprese locali sui mercati esteri; l'organizzazione di conferenze, seminari e convegni su argomenti di interesse economico per il territorio e per le imprese; l'organizzazione di manifestazioni fieristiche locali, nazionali ed internazionali sul territorio; progettazione e gestione di

progetti a valere su fondi, europei, nazionali, internazionali e regionali.

L'azienda viene conferita in comprensione dei beni mobili, delle attrezzature, dei crediti, dei debiti, delle attività e delle passività esistenti, dei contratti e rapporti in corso compresi i contratti di lavoro dipendente, con ogni diritto, azione e ragione inerente, il tutto inteso quale "universitas juris" e quale indicato nella perizia di stima di data redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2465 c.c. dall'esperto dott. GIANFRANCO NOBILE, dottore commercialista di Trieste, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, con riferimento alla data del ed asseverata giusta mio verbale di data 4 giugno 2018 Rep. n.ro , perizia che si allega **sub E)** al presente atto previa lettura da me notaio datane. Vengono fatte salve comunque eventuali più dettagliate descrizioni ed elencazioni dei singoli cespiti costituenti l'azienda apportata, l'inesatta descrizione e/o l'omissione di alcuno dei quali non potrà mai viziare l'apporto qui pattuito, che si intende, a tutti gli effetti di legge, inscindibile nel suo complesso, nello stato di fatto e di diritto attuali e con piena garanzia da parte della conferente circa la proprietà, la disponibilità, il pacifico possesso e l'assoluta libertà dell'azienda apportata, da aggravii, pesi e vincoli di qualsivoglia genere.

Il conferimento avviene per il valore di Euro 2.542,00 (duemilacinquecentoquarantadue virgola zero zero) pari al valore del suo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale redatta alla data del 30 aprile 2018 e in conformità alle risultanze della perizia di stima allegata sub E).

L'intero valore conferito è destinato ad implementazione del patrimonio della qui costituita società consortile senza imputazione a capitale sociale, venendosi a costituire apposita riserva da conferimento.

La conferente a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante dichiara che dalla data del 30 aprile 2018, presa a base della situazione patrimoniale e della perizia di stima per la determinazione del valore dell'azienda conferita, ad oggi, l'azienda non ha subito sostanziali mutamenti di valore.

Il conferimento avviene in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176 TUIR.

La conferente "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA" surroga anche ai sensi degli artt. 2558 e 2559, codice civile, la conferitaria in tutti i diritti, azioni, concessioni, licenze, contratti e rapporti obbligatori in genere, di cui è titolare, in ordine all'azienda conferita e facenti parte di

questa e sempre come risultante dalla allegata relazione di stima, e ciò senza necessità di ulteriore suo assenso ed intervento che comunque ove necessari verranno prestati.

Le parti danno atto che il rapporto di lavoro con i numero 26 (ventisei) dipendenti attualmente in forza nell'Azienda, saranno continuati dalla conferitaria "ARIES SOCIETA' CONSORTILE A R.L." ed i detti dipendenti conserveranno tutti i diritti che loro derivano.

Al riguardo la conferente dà atto che in data 11 (undici) maggio 2018 (duemiladiciotto) è stata inviata alla Sigle Sindacali, ai sensi dell'art. 47 della legge 428/1990, una nota relativa al conferimento dell'Azienda speciale Aries nella costituenda ARIES SCARL e che nessun riscontro né alcuna richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art. 47 citato è pervenuto in merito da parte delle Organizzazioni Sindacali.

La conferente dà atto che tra i rapporti facenti capo all'azienda conferita e nei quali subentra la conferitaria in forza del presente atto vi sono anche:

- la partecipazione societaria di nominali Euro 5.000,00 (pari al 1,49% del capitale della "**MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG s.c.a.r.l**") con sede in Monfalcone (Trieste);
- la partecipazione quale soggetto "capofila" e mandatario al contratto di **Associazione Temporanea di Scopo "GAC FVG"**, di cui all'atto di data 26 settembre 2016 rep. 106818 del notaio dott. Roberto Comisso registrato a Trieste il 27 settembre 2016 al numero 7955 serie 1T.

La conferitaria subentra nelle predette posizioni che andranno intestate, sulla base del presente atto, in capo alla conferitaria senza necessità di ulteriore intervento della conferente e con esonero per il Registro delle Imprese da ogni responsabilità al riguardo.

* * *

Articolo 7 - Il primo esercizio sociale della qui costituita Società Consortile ha inizio dalla sua legale costituzione ed avrà termine al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

I successivi esercizi collimeranno con l'anno solare.

Articolo 8 - Il controllo della Società è affidato ad un Collegio Sindacale che durerà in carica per tre esercizi e così sino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), che viene nominato nella persona dei signori

- **dott.ssa LUGNANI MARIA CRISTINA**, nata a Gorizia il giorno 5 (cinque) febbraio 1970 (millenovecentosettanta), residente a Gorizia, Via Alviano numero 4/3, e domiciliata a Cormons (Gorizia), Via Torino numero 1, codice fiscale numero LGN MCR 70B45 E098B;

iscritta al Registro Revisori Legali dei Conti G.U. del 19 agosto 2008 n. 64;

con funzioni di Presidente;

- **dott. MITRI ALESSANDRO**, nato a Trieste il 9 (nove) giugno 1966 (millenovecentosessantasei), residente a Trieste in Via Marziale numero 9 e domiciliato a Trieste, Via San Lazzaro numero 17, codice fiscale numero MTR LSN 66H09 L424P;

iscritto al Registro Revisori Legali dei Conti - G.U. 18 febbraio 2000 n. 14;

Sindaco effettivo;

- **dott. PODDA STEFANO**, nato a Trieste il giorno 17 (diciassette) luglio 1968 (millenovecentosessantotto), residente a Muggia (Trieste), Calle dei Lauri numero 3, e domiciliato a Trieste, Via Valdirivo numero 34, codice fiscale numero PDD SFN 68L17 L424D;

iscritto al Registro Revisori Legali dei Conti G.U. 27 aprile 2007 n. 34;

Sindaco effettivo;

- **dott. CERETTI ALESSANDRO**, nato a Trieste il 2 (due) giugno 1974 (millenovecentosettantaquattro), residente a Trieste, Via dei Berlam numero 11/3 ed ivi domiciliato, codice fiscale numero CRT LSN 74H02 L424Q;

iscritto al Registro Revisori Contabili - G.U. 3 febbraio 2006 n. 9;

Sindaco supplente

- **SCALISE SIMONA**, nata a Torino il giorno 19 (diciannove) novembre 1970 (millenovecentosettanta), residente a Trieste, Strada del Friuli numero 107/1, ed ivi domiciliata, codice fiscale numero SCL SMN 70S59 L219E;

iscritta al Registro Revisori Legali dei Conti G.U. del 29 luglio 2005 n.ro 60;

Sindaco supplente

* * *

La revisione legale dei conti sulla Società viene affidata al Collegio Sindacale nella ricorrenza dei richiesti presupposti di legge.

Il compenso per l'organo di controllo è determinato nell'importo complessivo di Euro 15.225,60 (quindicimiladuecentoventicinque virgola sessanta) lordo annuo anche per l'esercizio della revisione legale dei conti, di cui Euro 6.344,00 (seimilatrecentoquarantaquattro virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 4.440,80 (quattromilaquattrocentoquaranta virgola ottanta) per ciascun Sindaco effettivo.

Articolo 9 - Il controllo analogo sulla Società, previsto nello Statuto in appresso riportato, è esercitato attraverso l'istituzione di uno specifico "Comitato per il controllo analogo". La nomina dei suoi componenti è demandata all'Assemblea dei soci.

Articolo 10 - Il neominato Presidente del Consiglio di Amministrazione comm. ANTONIO PAOLETTI provvederà ad istituire specifico c/c bancario intestato alla Società qui costituita versando il capitale sociale a sue mani ed altresì ad introdurre nel presente atto costitutivo e nello Statuto sociale tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale e di adeguamento a legge che si rendessero eventualmente necessarie al fine della iscrizione del presente atto costitutivo nel Registro delle Imprese, senza che per ciò debba farsi luogo ad un intervento dei soci.

Articolo 11 - Tutte le spese e tasse per la costituzione della Società poste a carico della stessa si indicano ai sensi dell'articolo 2463 n. 9, c.c., in circa Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

STATUTO DELLA

"ARIES Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Articolo 1 - Denominazione e natura

1.1. È costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti e 2615 ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata anche Società, con la denominazione sociale di

"ARIES Società Consortile a Responsabilità Limitata".

1.2. La Società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993 e successive modifiche.

1.3. La Società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993.

1.4. I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente statuto disciplina l'esercizio del controllo analogo.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha la sede legale in Trieste, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1. La Società ha finalità consortili e quindi mutualistiche. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere

utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale. L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati. In particolare, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

3.2. La Società è una struttura specializzata senza scopo di lucro, che opera, in armonia con gli obiettivi e nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, con tutte le modalità, gli strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei, al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e valorizzazione del territorio e aumento della competitività del sistema imprenditoriale del territorio, il tutto con particolare riferimento all'area della Venezia Giulia.

3.3. La Società svolge su richiesta dei propri consorziati le seguenti attività:

- a) attività a favore dello sviluppo dell'imprenditorialità nonché di orientamento e formazione per le imprese;
- b) azioni di sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e progetti nonché partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo delle imprese, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT);
- c) ideazione e stesura di progetti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari su tematiche di interesse per lo sviluppo delle imprese e del territorio;
- c) preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri;
- d) supporto nella facilitazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso progetti specifici;
- e) realizzazione di fiere e manifestazioni sul territorio della Venezia Giulia, nonché attività di marketing territoriale per lo sviluppo del turismo;
- f) attività di comunicazione strategica e operativa e gestione delle relazioni istituzionali;
- g) redazione e/o partecipazione alla redazione di strategie di sviluppo locale sulle filiere di interesse del territorio;
- h) assistenza nella definizione delle proprie strategie di promozione e supporto, investimento e partecipazione in iniziative di promozione del territorio e dei servizi alle imprese;

i) azioni di promozione del territorio, promozione di iniziative e progetti e partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo del turismo;

l) partecipazione nelle forme più opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi della Camera di Commercio della Venezia Giulia per la nascita e lo sviluppo delle imprese e per lo sviluppo del territorio.

3.4. Resta inteso che la società potrà svolgere le summenzionate attività anche a favore di altre realtà non consorziate nei limiti e modalità di cui al punto 3.1

3.5. Nell'ambito delle finalità consortili la Società può svolgere la propria attività congiuntamente ad altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani, comunitari ed internazionali, stipulando con essi convenzioni e contratti, sempre salvaguardando la prevalenza dell'attività della Società in favore dei propri consorziati.

3.6. Sono escluse le attività disciplinate dalla Legge N. 216/1974, N. 77/1983, N. 197/1991 e dai Decreti Legislativi N. 415/1996 e N. 58/1998, nonché le attività già disciplinate dalle Leggi N. 1966/1939 e N. 1815/1939.

Articolo 4 - Domicilio dei soci

4.1 Domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 5 - Durata

5.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 6 - Soci

6.1. In ragione delle finalità perseguite e della natura in house dei servizi prestati, possono essere soci della Società, gli enti e gli organismi appartenenti al sistema camerale, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che svolgano attività attinenti alle finalità della Società quali ad esempio i Comuni delle già provincie di Trieste e Gorizia.

Articolo 7 - Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è stabilito in Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in quote di partecipazione, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

7.2 Il capitale sociale può essere costituito da conferimenti sia in denaro, sia di beni in natura, sia di qualunque altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

7.3. Il capitale sociale potrà essere aumentato per estendere la compagine sociale a nuovi soci ricompresi nelle categorie di cui al precedente articolo 6 ovvero

quando ciò sia reso necessario da esigenze operative della società per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale e comunque nei casi di legge.

Articolo 8 - Trasferimento delle quote

8.1. E' ammesso il trasferimento di quote del capitale sociale solo a soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 6 e salvo il diritto di prelazione all'acquisto delle quote medesime da parte degli altri soci secondo la procedura di cui infra.

8.2. Il socio che intende alienare a qualsiasi titolo in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro socio o a soggetto non socio purchè in possesso dei requisiti per essere socio secondo quanto stabilito all'articolo 6, dovrà prima offrirla, a mezzo lettera raccomandata a.r. - inviata per conoscenza al Consiglio di Amministrazione - indicando il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla partecipazione già posseduta.

8.3. Il socio interessato all'acquisto deve entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata a.r. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci una ulteriore partecipazione.

8.4. Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

8.5. Qualora la partecipazione per la quale è stata regolarmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quella globalmente offerta dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà - dandone previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. - liberamente alienare detta partecipazione in conformità a quanto indicato nell'offerta di prelazione.

8.6. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere la propria partecipazione è libero di cederla in conformità a quanto indicato nell'offerta di prelazione.

8.7. La cessione dovrà avvenire in ogni caso entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, dovendosi in caso contrario ripetere la procedura di offerta in prelazione ai soci.

8.8. In difetto dell'offerta ai fini dell'esercizio di prelazione, ovvero di trasferimento difforme da quanto indicato nell'offerta di prelazione, il trasferimento a terzi della partecipazione non sarà opponibile nè alla

Società nè ai soci.

8.9. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso in cui venisse consentita la cessione di diritti di sottoscrizione di aumenti di capitale.

8.10. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

8.11. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione/trasferimento di diritti reali sulle medesime, purchè effettuati nel rispetto delle norme di legge ed in conformità alle disposizioni dettate in materia dallo Statuto sociale, hanno effetto di fronte alla Società, a seguito dell'avvenuta pubblicità nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Articolo 9 - Contributi dei Soci

9.1. La Società è tenuta al perseguimento dello scopo sociale e potrà richiedere ai soci secondo le modalità, i criteri e i termini deliberati dall'Assemblea e nel rispetto delle norme di legge:

a) i contributi di gestione occorrenti per il funzionamento della società;

b) i contributi di esercizio per la copertura dei costi necessari al perseguimento degli scopi sociali.

9.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

Articolo 10 - Obblighi dei Soci

10.1 I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni sociali..

Articolo 11 - Recesso - Esclusione - Rimborso

11.1 Il socio che - ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile - intende recedere dalla Società deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.11.2

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.3 L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione

di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della società.

11.4 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal socio alla società. Nel caso in cui il rimborso avvenga mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi e comunque avente i requisiti di cui all'articolo 6 dello Statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei soci; in considerazione delle finalità consortili della Società non verranno tenuti in considerazione nella determinazione del valore delle quote di partecipazione da liquidare le riserve ed i fondi comunque denominati costituiti o derivanti da contributi pubblici. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile e le partecipazioni saranno rimborsate al socio tenendo conto del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso, in dipendenza della natura consortile della Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.5. In caso di grave ritardo nell'adempimento degli obblighi consortili di statuto, può essere disposta l'esclusione del socio.

11.6. Costituisce giusta causa di esclusione il mancato possesso da parte del socio dei requisiti previsti dal precedente articolo 6.

11.7. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando a maggioranza assoluta del capitale avente diritto al voto. Il socio nei confronti del quale è proposta l'esclusione non può partecipare alla relativa deliberazione e la quota ad esso intestata non concorre a determinare il quorum deliberativo. La partecipazione del socio escluso deve essere offerta in proporzione delle rispettive quote ai soci residui o a terzi ricompresi nelle categorie previste dal precedente articolo 6 concordemente individuati dai soci residui. Per la determinazione del valore della quota del socio escluso si applica quanto

previsto dal precedente articolo 11.4.

Articolo 12 - Organi sociali

12.1. Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio dei Sindaci.

12.2. È fatto divieto di istituire la carica di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ed organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

13.1. L'Assemblea determina gli obiettivi strategici e adotta le decisioni significative della Società, secondo le disposizioni di legge in vigore. L'Assemblea delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla Legge.

13.2. L'Assemblea dei Soci assume le seguenti determinazioni:

- a) nomina e revoca l'Organo Amministrativo stabilendone i compensi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;
- b) nomina e revoca i Sindaci stabilendone i compensi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;
- c) nomina i componenti e il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'articolo 20 dello statuto;
- d) nomina il soggetto a cui è eventualmente demandata la revisione legale dei conti;
- e) delibera in ordine alle linee generali di azione e agli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;
- f) delibera in ordine alla determinazione e l'assetto della struttura organizzativa della Società;
- g) approva il bilancio d'esercizio;
- h) esamina ed approva la relazione annuale sul programma di gestione e le eventuali modifiche;
- i) decide in ordine all'accettazione di nuove adesioni alla Società e di eventuali recessi e stabilisce l'eventuale esclusione del socio inadempiente;
- j) individua i criteri di determinazione degli eventuali contributi dei soci;
- k) approva, modifica e revoca il piano di investimenti e ne monitora l'esecuzione;
- l) delibera e determina l'esercizio dell'attività ulteriore rispetto alla riserva di più dell'80% del fatturato a favore delle amministrazioni socie in funzione delle direttive emanate da Unioncamere secondo le disposizioni di legge in vigore.

13.3. Nel rispetto delle formalità di cui all'art. 2480

Codice Civile e con i quorum previsti dall'art. 2479 bis del Codice Civile l'Assemblea delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) l'emissione di eventuali titoli finanziari di debito;
- d) sull'eventuale proroga o scioglimento anticipato della Società, e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori ai sensi dell'articolo 22 del presente Statuto;
- e) su ogni altra materia per la quale la legge richiede dette formalità.

Articolo 14 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

14.1. L'Assemblea, ai sensi degli articoli 2479 bis e 2478 bis del Codice Civile, è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni volta che gli amministratori intendano o debbano sottoporre ai soci determinazioni rilevanti. Nell'avviso di convocazione può essere indicata anche una seconda data di convocazione, diversa dalla prima, con specificazione che l'Assemblea si terrà in detta seconda data qualora nella prima non sia stato raggiunto il quorum richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea.

14.2. L'Assemblea può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.3. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica certificata e la posta elettronica) purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non

opporsi alla trattazione degli stessi.

14.5. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2479 bis del Codice Civile. Ciascun soggetto potrà rappresentare in Assemblea al massimo tre soci.

14.6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

14.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o in caso di sua assenza o rinuncia dal soggetto eletto dall'Assemblea.

14.8. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, nominato a tal fine in apertura di seduta dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

14.9. L'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione se è presente, anche per delega, almeno metà del capitale sociale e delibera in qualunque convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, ferme le rafforzate maggioranze previste dal comma 3 dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, per i casi ivi indicati, e quelle che dovessero essere previste da qualunque disposizione di legge o dagli articoli del presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con voto palese; le nomine alle cariche sociali possono essere fatte per acclamazione.

14.10. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audio/videoconferenza a condizione che:

- possa essere accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, anche per delega;
- vengano garantiti il regolare svolgimento della adunanza e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di voto; la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Articolo 15 - Organo Amministrativo

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Organo Amministrativo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, e tra questi il Presidente, nominati dall'Assemblea. In caso di nomina dell'Amministratore Unico tutte le attribuzioni previste nel presente statuto in relazione all'Organo Amministrativo e al suo Presidente sono da riferirsi

all'Amministratore Unico. L'incarico di Amministratore può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

15.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dei tre esercizi vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge.

15.3. Nel caso di nomina di un Consiglio, la Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e Sindaci e che la scelta sia fatta nel rispetto dei criteri di cui alla legge n. 120/2011.

15.4. Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea e non può superare quanto previsto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

15.5. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

15.6. Il Consiglio può conferire deleghe di gestione ad un solo Amministratore. Al Presidente possono essere conferite deleghe solo se preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

15.7. Agli Amministratori non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

15.8. Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute del Consiglio di Amministrazione consecutive convocate in un arco temporale non inferiore a tre mesi, decadono di diritto dalla carica.

Articolo 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo

16.1. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, è investito dei più ampi poteri di amministrazione della Società e di deliberazione in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto di quanto riservato all'Assemblea dei soci

16.2. L'Organo Amministrativo:

- a) predispone il bilancio;
- b) approva il budget preventivo di esercizio;

c) nomina il Direttore, di cui determina le attribuzioni, i poteri e il trattamento economico secondo il vigente CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

d) assume i dirigenti e il personale secondo i rispettivi contratti collettivi di comparto;

e) redige le relazioni e i rapporti prescritti dalla legge;

f) assume o ratifica determinazioni del Presidente o del Direttore in merito a manifestazioni di interesse per la selezione di fornitori di servizi necessari allo svolgimento delle attività societarie;

16.3. L'Organo Amministrativo inoltre valuta l'adozione:

- di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

- di un programma di responsabilità sociale d'impresa in conformità con le raccomandazioni della Commissione europea.

16.4. La firma sociale della Società e la legale rappresentanza spettano al Presidente o all'Amministratore unico.

Articolo 17 - Convocazione, riunione, deliberazioni dell'Organo Amministrativo

17.1. L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della Società, od altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea tutte le volte in cui il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio sindacale.

17.2. La convocazione dell'Organo Amministrativo deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo pec, indicante l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

17.3. Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. L'Organo Amministrativo delibera a maggioranza dei voti.

17.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo Amministrativo si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. Il verbale della riunione dovrà circolare tra i componenti dell'Organo Amministrativo ed essere debitamente firmato da ognuno di loro.

17.5. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono essere annotate in appositi libri ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal segretario nominato dal Consiglio stesso.

17.6. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio e tutti i componenti del collegio, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.7. L'Amministratore Unico può chiedere al collegio sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al collegio sindacale.

17.8. L'Amministratore Unico si avvale di un segretario, scelto tra i dipendenti e i collaboratori della Società.

17.9. Agli amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

Articolo 18 - Direttore

18.1. Il Direttore è nominato dall'Organo Amministrativo, sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale delle attività della Società ed è responsabile della gestione dell'attività deliberata dall'Organo Amministrativo. Esso assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo e provvede all'esecuzione delle loro delibere.

18.2. Ad esso spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 16.

18.3. L'incarico di Direttore può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

Articolo 19 - Collegio sindacale e revisione legale dei conti

19.1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale o il Sindaco unico ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile e

ne determina il compenso. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri previsti dal Codice Civile.

19.2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di presidente e due sindaci supplenti.

19.3. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

19.4. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

19.5. L'incarico di sindaco può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

19.6. La revisione legale dei conti della Società è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis terzo comma del C.C. dal Sindaco Unico ovvero dal Collegio Sindacale; in tal caso il Sindaco Unico ovvero i componenti del Collegio Sindacale devono essere Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito registro.

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, ovvero in caso di specifica delibera assembleare, la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20 - Comitato per il controllo analogo

20.1. Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

20.2. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

20.3. Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da un numero massimo di 3 (tre) componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. I suddetti componenti sono

nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

20.4. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

20.5. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico.

Articolo 21 - Bilancio

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procederà alla redazione del bilancio sociale, corredato da una relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione sociale.

21.2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso può essere tuttavia approvato entro 180 giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

21.3. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato sono imputati come fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi, ricerche, progetti o iniziative rientranti nell'oggetto consortile.

Articolo 22 - Scioglimento della società

22.1. La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

22.2. Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti cod. civ.

Articolo 23 - Clausola arbitrale

23.1. Qualunque controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativa al rapporto sociale (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, nonché qualunque controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci nei confronti della società, dei soci o degli organi sociali ovvero instaurata nei loro confronti da questi ultimi è deferita al giudizio di un Arbitro che giudica ritualmente secondo diritto, con lodo impugnabile.

23.2. L'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede sociale.

Art. 24 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di società consortili a r.l.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti - omessa la lettura degli allegati A), B), C), D) e E) per espressa dispensa avutane dai comparenti stessi - i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo e quindi meco lo sottoscrivono in calce ed a margine dei fogli che precedono, essendo le ore

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia quest'atto consta di fogli di cui occupa intere pagine e fin qui della presente.